

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	102
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (<i>Parere alla X Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione della presenza della sottosegretaria Velo, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, al seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193

relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, successivamente, all'inizio dell'esame del testo unificato recante modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Atto n. 435.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato*), integrata con alcune delle indicazioni sottopostegli dai colleghi, precisando che non ha ritenuto di accogliere l'osservazione dei componenti del gruppo M5S in merito allo stralcio delle disposizioni sui piccoli sistemi isolati, in quanto si sarebbero determinati oneri rilevanti a carico dei consumatori trattandosi di investimenti già in atto. Fa presente inoltre che, contrariamente alla richiesta avanzata dai colleghi, ha mantenuto l'ipotesi della sola comunicazione nel caso di adeguamento dell'impianto senza modifiche sostanziali che comportano comunque una riduzione delle emissioni, di cui alla lettera e) della proposta di parere, non ravvisandovi rischi in termini di tutela ambientale.

La sottosegretaria Silvia VELO, nell'esprimersi in linea generale in senso favorevole, si riserva tuttavia di valutare le condizioni e osservazioni poste dal relatore anche alla luce del parere espresso dalla Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il testo unificato delle abbinate proposte (C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia) concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore, assegnate in sede referente alla Commissione X.

Segnala che il testo all'esame si compone di un unico articolo che interviene a modificare in più punti la legge n. 1 del 1990, che costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, con lo scopo di definire un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Tali modifiche – a cominciare da quella relativa al titolo della legge – sono volte in primo luogo ad estendere l'ambito di disciplina della medesima legge per comprendere anche le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, nonché a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tali attività.

Con la modifica dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, si specifica che l'attività di estetista comprende non soltanto tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del

corpo umano, ma anche gli annessi cutanei (peli, ciglia e unghie). Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.

Con l'articolo aggiuntivo 1-*bis* della legge n. 1 del 1990 vengono introdotte le definizioni relative alle nuove attività disciplinate: la norma specifica che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e utilizzando apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti. È disposto altresì il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di sedici anni, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato.

La proposta in esame, introducendo l'articolo aggiuntivo 9-*bis* alla legge n. 1 del 1990, reca altresì norme in materia di qualificazione professionale. In particolare, per onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia è previsto il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 1 anno, con un minimo di 600 ore. Tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento. Per tutte le attività professionali è previsto che la relativa qualificazione possa essere acquisita in alternativa al percorso sopra specificato dopo un periodo di attività lavorativa qualificata nel settore a determinate condizioni. Al termine dei percorsi formativi inoltre, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica della durata di 600 ore.

Come stabilito, introducendo l'articolo aggiuntivo 9-*ter* alla legge n. 1 del 1990, i percorsi formativi, che possono essere erogati oltre che dalle istituzioni formative delle regioni anche dagli istituti professionali del sistema di istruzione e formazione, prevedono l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La proposta di legge, modificando l'articolo 6 della citata legge n. 1 del 1990, fornisce inoltre indicazioni sulle materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore tecnico delle ciglia e socioestetista nell'ambito dei corsi di formazione regionale. Spetta alle regioni disciplinare le attività professionali, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regioni, sentite le organizzazioni di categoria, è invece demandata la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di

qualifica per le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima della presente proposta.

Viene altresì stabilito che siano richieste la qualificazione professionale per chi svolga le attività di estetista, tatuatore e *piercer* come lavoratore subordinato e l'abilitazione per chi svolga le medesime attività in qualità di socio.

Le medesime attività professionali sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese e designazione di un responsabile tecnico in possesso di abilitazione professionale per ogni sede dell'impresa. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede, presso il domicilio dell'esercente nonché presso una sede designata dal cliente o da un altro committente.

Con riguardo alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che le attività professionali di cui alla presente proposta sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 –, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. La proposta di legge in esame inoltre, sostituendo il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente o nella medesima sede in cui si svolga attività di acconciatore, a determinate condizioni e purché i locali rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, che tra l'altro è chiamato a definire criteri di sicurezza ed igienico-sanitari, dimensioni minime, caratteristiche e destinazione d'uso.

Segnala inoltre che, sostituendo il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, la proposta prevede che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. In proposito, ricordo che tale articolo detta norme in materia di esercizi di vicinato e prevede che nella SCIA il soggetto interessato dichiarare tra l'altro di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. Il soggetto è inoltre chiamato a dichiarare il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, nonché l'esito della eventuale valutazione da parte del comune circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

Da ultimo ricorda che la proposta in esame integra l'allegato della legge n. 1 del 1990 con ulteriori due allegati contenenti l'elenco delle attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e *piercer*, e rafforza l'impianto sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano le attività in oggetto senza i requisiti professionali richiesti o senza la segnalazione certificata di inizio attività.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), in considerazione del fatto che il testo tratta di attività che producono rifiuti, anche di natura speciale e/o pericolosa, chiede alla relatrice di valutare se sia opportuna un'integrazione del testo medesimo con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, nel dichiararsi disponibile ad un supple-

mento di valutazione, in linea con le considerazioni della collega Labriola, esprime la convinzione che la gestione dei rifiuti prodotti da queste come da altre categorie sia già inquadrata a livello normativo.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), con riferimento all'osservazione della collega Labriola, sottolinea l'opportunità di tale valutazione in particolare alla luce del fatto che la proposta in esame autorizza lo svolgimento delle attività in questione anche a domicilio.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel confermare che la normativa sui rifiuti, con

particolare riguardo per quelli speciali e pericolosi, è esaustiva, ritiene che non sia necessaria alcuna integrazione in merito.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecitando i colleghi a sottoporre al più presto eventuali ulteriori osservazioni alla relattrice, in vista della predisposizione della proposta di parere, da esaminare nella seduta di domani mattina, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (atto n. 435);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo non applica la deroga prevista dall'articolo 6, comma 4, della direttiva agli impianti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, anticipando di fatto al 2025 l'adozione dei nuovi più stringenti limiti emissivi per buona parte degli impianti termoelettrici di produzione di energia situati nelle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale;

l'assenza della previsione della deroga sembrerebbe essere stata assunta sul presupposto – non condivisibile – di un'assenza di impianti con queste caratteristiche;

si tratta di impianti che godono di un regime amministrato con riconoscimento di costi e investimenti a valere sulle risorse generali per il funzionamento del sistema elettrico, a causa della loro localizzazione e dell'impossibilità di garantire una redditività agli operatori;

l'anticipazione al 2025 invece che al 2030 dei nuovi limiti determinerebbe la necessità di recuperare prematuramente gli oneri di adeguamento e quelli di svalutazione (c.d. *stranded costs*), con un aggravio di alcune decine di milioni di euro sugli oneri di sistema a carico dei consumatori;

andrebbe valutata l'opportunità quindi di anticipare i nuovi limiti emissivi per migliorare la qualità dell'aria nelle isole minori, tenendo anche in considerazione gli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio per la progressiva copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno delle isole minori non interconnesse;

l'articolo 17, comma 1, lettera c),/ della legge n. 170 del 2016 prevede l'aggiornamento dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la riduzione dei vigenti valori limite di emissione ma solo alla luce delle migliori tecnologie disponibili; ciò comporta che tutte le riduzioni dei suddetti valori limite devono essere precedute da un'adeguata istruttoria diretta alla verifica di fattibilità tecnica per i settori ai quali si applica la normativa *de quo*;

la previsione di limiti in concentrazioni al di sotto della soglia di rilevanza pone problemi nella gestione delle emissioni caratterizzate da concentrazioni ele-

vate e basse portate, come nel caso degli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, degli sfiati di pompe da vuoto o di reattori dell'industria chimica, degli sfiati dei serbatoi e di operazioni similari, che andrebbero quindi inseriti fra quelli scarsamente rilevanti;

le tipologie di impianti ai quali applicare specifici valori limiti di emissione di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'Allegato I parte II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per taluni inquinanti, vanno individuati sulla base di una puntuale e concreta valutazione dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; in subordine occorre comunque rivedere il limite dell'ammoniaca per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno e della formaldeide per tutte le attività di impregnazione carta con resine prevedendo valori analoghi a quelli dei Paesi più industrializzati dell'Unione Europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si individuino, sentite le regioni, l'Istituto Superiore di Sanità, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e le rappresentanze delle categorie produttive, entro sei mesi dalla data di approvazione del decreto, le tipologie di impianti ai quali applicare specifici valori limiti di emissione di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'Allegato I parte II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per taluni inquinanti, sulla base di una puntuale e concreta valutazione dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; in subordine si valuti la necessità di rivedere in ogni caso il limite dell'ammoniaca per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno e della formaldeide per tutte le attività di impregnazione carta con resine

prevedendo valori analoghi a quelli dei Paesi più industrializzati dell'Unione Europea;

2) sia spostato al 2030, per gli impianti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, l'adozione dei nuovi più stringenti limiti emissivi per buona parte degli impianti termoelettrici di produzione di energia situati nelle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale; in subordine si preveda che l'Autorità per energia gas e sistema idrico disponga misure di reintegro per i costi conseguenti all'obsolescenza anticipata degli impianti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), capoverso *eee-bis*), si valuti l'opportunità di semplificare la definizione di combustibile nel senso di includervi, ai fini del decreto legislativo n. 152, qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, elencata nell'allegato X alla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo, di cui si preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 269 del codice ambientale, si valuti l'opportunità di rivedere la procedura, in quanto la sostituzione delle attuali procedure previste al comma 3 dello stesso articolo 269 con quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, avrebbe l'effetto di sopprimere la conferenza di servizi istruttoria (per impianti nuovi o da trasferire) e la richiesta di parere al comune nei casi previsti di rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), capoverso « 5, si valuti l'opportunità di chiarire la disposizione di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 272 che rende esenti gli sfiati e i ricambi d'aria adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo che questa esenzione sussista solo in relazione alla temperatura, all'umidità e ad

altre condizioni attinenti il microclima, al fine di evitare che possa essere interpretata nel senso di ritenere necessaria l'autorizzazione per tutti gli evacuatori di fumo o altri sfiati di sicurezza con camino;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 8), si valuti l'opportunità di demandare a un successivo provvedimento ministeriale l'esplicitazione delle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, nonché dei criteri e dei metodi per regolare alcuni aspetti della relativa disciplina;

e) si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, numero 3), della sola comunicazione nel caso di adeguamento senza modifiche sostanziali che comportano comunque una riduzione delle emissioni;

f) all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, numero 2), e all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di non sopprimere integralmente le disposizioni concernenti i valori di emissione e le prescrizioni concernenti le raffinerie e gli impianti di coltivazione idrocarburi e dei flussi geotermici e di coordinarle con le conclusioni sulle BAT-AEL, considerato che talune sostanze non risulterebbero disciplinate dalle predette conclusioni a fronte invece di un elenco più ampio contenuto nella parte V del decreto legislativo n.152 del 2006;

g) si valuti l'opportunità di allineare il sistema alle sanzioni previste per gli impianti sottoposti ad AIA anche quando le sanzioni risultano più favorevoli rispetto a quelle attuali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

h) si valuti l'opportunità di inserire, compatibilmente con i tempi di istruttoria ovvero in sede di decreto correttivo/integrativo, gli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, di sfiati di pompe da vuoto, di reattori dell'industria chimica, di sfiati dei serbatoi e di operazioni similari che hanno emissioni caratterizzate da concentrazioni elevate e basse portate, fra gli impianti scarsamente rilevanti.

i) si valuti l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni accentuando il diverso trattamento fra fattispecie comportamentali dolose o colpose che arrecano danno ambientale e le violazioni meramente formali ma di scarsa rilevanza sostanziale;

j) si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di emergenza, debbano essere seguiti i limiti fissati per l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza dalle autorizzazioni o tali limiti possano essere superati ai fini della tutela e della sicurezza delle persone.